



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **7635/2013** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ e dell'avv. ██████████ (██████████) PIAZZA
██████████, 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in PIAZZA
██████████, 20122 MILANO presso il difensore avv. ██████████
██████████

ATTORE/I

contro

BANCA POPOLARE ██████████ (C.F. ██████████), con
il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in ██████████
██████████ 20122 MILANO presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTO/I

BANCA POPOLARE ██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv.
██████████ e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in ██████████ 20122
MILANO presso il difensore avv. ██████████

TERZO CHIAMATO

Il Giudice dott.ssa Monica Bancone,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/10/2014 tenuta in sostituzione della dott.
GUIDI, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART 186 QUATER C.P.C.

Letti gli atti e i documenti di causa,
vista l'istanza della parte attrice di emissione di ordinanza ex art 186 quater c.p.c.
vista la CTU depositata dal dott. ██████████ in data 10/10/2014;
rilevato che avverso alla stessa né le parti, né i CTP hanno formulato osservazioni;
rilevato che la consulenza contabile ha avuto ad oggetto la ricostruzione del saldo dei conti
correnti n. 1182 (e relativo conto accessorio anticipi n. 3525) e n.1245 accesi dall'attrice
rispettivamente in data 18.6.2001 e in data 2.8.2001 presso la ██████████ S.p.A. e poi da questa ceduti
(unitamente alla propria filiale di ██████████) a Banca Popolare ██████████ S.p.A. con effetto
dal 25/1/2010;

che ai sensi dell'art 58 TUB legittimata passiva alla domanda di ripetizione formulata dall'attrice
è pertanto la Banca Popolare ██████████ S.p.A, come peraltro riconosciuto espressamente
dalla stessa;



che la consulenza ha accertato, alla data di chiusura dei conti avvenuta rispettivamente in data 1.1.2011 e 30.6.2010 un credito a favore di █████ s.r.l per euro 29.475,40 quanto al c/c 1182 e per euro 3.897,53 quanto al c/c 1245;

preso atto che la consulenza si è attenuta ai criteri formulati in sede di quesito;

che l'attore ha eccepito la mancata pattuizione della capitalizzazione degli interessi, del tasso degli interessi passivi ed attivi, delle c.m.s. e delle valute in violazione degli art. 1283 c.c., 117 e 120 TUB;

ritenuto che il contratto di conto corrente n.1182 rispetta i dettami previsti dall'art.6 della delibera del Cidr del 20/2/2000, indicando il tasso di interesse su base annua anche tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, la specifica approvazione della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi passivi (si veda al riguardo la lettera contestuale all'apertura del conto del 18.5.2011 sottoscritta dall'attrice relativa proprio alla capitalizzazione degli interessi); che nel contratto risultano altresì concordate le spese e le valute, mentre con riferimento alla c.m.s., poiché le stesse sono state indicate solo in maniera percentuale senza alcuna specificazione sul metodo di calcolo e periodicità, a prescindere dalla nullità per carenza di causa, risultano effettivamente indeterminate/indeterminabili essendo necessario che il correntista sia in grado di sapere fin dalla sottoscrizione del contratto, e quindi ex ante, come ed in quale misura detta commissione gli sarà applicata (tenendo conto dei diversi criteri di applicazione adottati dalla banche che prevedono criteri "assoluti": massimo saldo dare verificato nel trimestre in una sola giornata; "relativi": massimo saldo dare a seguito di una sequenza debitoria ininterrotta di durata superiore a 10 giorni, o "misti" con quindi differenti calcoli che si traducono in arbitrarietà nella scelta dei criteri ove non previamente indicati e pattuiti); anche relativamente agli affidamenti, che risultano legittimamente disciplinati nel contratto di conto corrente, risultano pattuiti i tassi di interesse.

Ritenuto invece che la banca non ha prodotto né altrimenti provato le condizioni relative al conto corrente n.1245. Al contrario quanto alla capitalizzazione l'art .7 delle condizioni generali prescrive in palese violazione dell'art 1283 c.c. e 120 TUB e relativa delibera CICR, la capitalizzazione annuale degli interessi e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Nessuna indicazione è poi data quanto al tasso di interessi applicato, alle spese, alle c.m.s. ed alle valute;

che il foglio inserito nel contratto e contestato dall'attrice, non è stato sottoscritto e riportando *"la situazione del conto al 23-1-2002"* non può essere evidentemente *"l'allegato modulo che costituisce parte integrante del (presente) contratto"* così come indicato nel frontespizio del contratto n.1245 del 2/8/2001;

che pertanto quanto al conto n.1182 il CTU ha correttamente eliminato le c.m.s. e commissioni comunque denominate tenuto conto che il contratto non le prevedeva in maniera sufficientemente determinata;

che quanto al conto n.1245 ha eliminato la capitalizzazione, le c.m.s. e le spese ricostruendo il rapporto al tasso sostitutivo ex art 117 TUB;

preso atto che non si è reso necessario l'esame di eventuali poste solutorie prescritte (di cui peraltro la banca ha solo tardivamente sollevato l'eccezione e comunque non ha dato la prova come era suo onere fare) posto che i conti correnti sono stati accessi nei dieci anni anteriori dall'atto di messa in mora intervenuta in data 5.5.2011 (e non contestata), e che pertanto resta assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute (peraltro infondata anche sotto il profilo del decennio dalla chiusura dei conti);

ritenuto che il conteggio del CTU sia quindi da condividere



che ricorrono dunque i presupposti per l'emissione di ordinanza ai sensi dell'art.186 quater c.p.c.,

PQM

visto l'art. 186 quater c.p.c., ritenuta già raggiunta la prova per la somma di €.33.372,93,

INTIMA

a BANCA POPOLARE [REDACTED] S.p.A in persona del legale rapp.te *pro tempore* di pagare immediatamente a [REDACTED] S.R.L. in persona del legale rapp.te *pro tempore*, l'importo di €.29.475,40 quanto al c/c 1182 e di €.3.897,53 quanto al c/c 1245 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo e spese della presente procedura che si liquidano in €. 681,98 per spese non imponibili ed €.4.587,00 per compensi per l'attività fin qui prestata oltre rimborso forfettario ex 2 DM.55/2014 del 15% sui compensi, oltre oneri di legge, se e in quanto dovuti, ed oltre spese di CTU effettivamente versate dall'attrice e liquidate in separato decreto complessivamente in €.4.028,13 oltre oneri di legge.

Dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva.

Rinvia

la causa per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del **2/12/2014 ore 12.00**

Si comunichi alle parti.

Milano, 24 Ottobre 2014

Il G.O
dott.ssa Monica Bancone

